

Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Giulianova

STATUTO SOCIALE

CAPO 1

COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

Articolo 1-Costituzione

- 1- E' costituita la "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Giulianova" che nel contesto del presente Statuto assume la denominazione di "Associazione".

Articolo 2 –Sede

- 1- L'Associazione ha sede in Giulianova alla Via Ippodromo 170.

Articolo 3-Scopi

- 1- L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
- 2- Essa ha come finalità principale l'addestramento dei giovani alla pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico e quella ricreativa estesa a tutte le famiglie dei soci.
- 3- Sono ammesse altre attività sportive di natura agonistica e ludica.
- 4- L'Associazione ha inoltre, tra le sue finalità, l'organizzazione di attività sportive diverse, sociali, culturali e ricreative.

Articolo 4 –Modalità

- 1 - La pratica agonistica si espletterà attraverso l'addestramento impartito da almeno un maestro iscritto alla F.I.T. ed attraverso:
 - a) la partecipazione, con propri tesserati , ad almeno un Campionato Nazionale individuale o a squadre;
ovvero:
 - b) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un Torneo all'uopo

organizzato.

- 2- L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra descritte entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Articolo 5- Durata

- 1- La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 6- Affiliazione

- 1- L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) della quale esplicitamente per sè e per i suoi soci ed atleti aggregati, osserva e fa osservare, statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonchè la normativa del C.O.N.I.
- 2- L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto, eventualmente, dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche nel caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
- 3- I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di eventuali somme ancora dovute alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 7- Riconoscimento di Associazione sportiva

- 1- L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
- 2- Essa è obbligata a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento dei fini sportivi e ad apportare al presente statuto le modificazioni che siano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T. e dall'assemblea straordinaria dei soci.



CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 8- Organi sociali

1- Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo.

2- Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 9- Assemblea

- 1- L'Assemblea dei soci è sovrana, è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo, con avviso inviato, almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonchè mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto, presso la sede sociale. Nei casi di urgenza sono sufficienti sette giorni.
- 2- L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione.
- 3- L'assemblea, in seduta ordinaria, è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
- 4- La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Articolo 10- Partecipazione all'Assemblea

1- Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto:

- a) i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi per i quali

- sussiste il principio del voto singolo di cui all'art.2532 2° c. C.C.;
- b) il socio-collaboratore;
 - c) il socio-familiare;
 - d) il socio può farsi validamente rappresentare in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche attraverso il rilascio di specifica delega ad un altro socio;
 - e) ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 11- Costituzione dell'Assemblea

1-L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci più uno aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

2- L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 12- Attribuzioni dell'assemblea

1- Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Presidente;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo con il criterio che ogni singolo voto può esprimere fino a quattro preferenze;
- d) approvare il rendiconto preventivo e consuntivo;
- e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporle e di quelle proposte dai soci.

2- Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare l'adozione dello statuto;
- b) deliberare le modifiche statutarie;
- c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori.

3- Le proposte dei soci devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'o.d.g. dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 13- Approvazione delle deliberazioni assembleari

- 1- Le deliberazioni dell'Assemblea, in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
- 2- Le deliberazioni dell'Assemblea, in seduta straordinaria, devono essere approvate:
 - a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti i soci aventi diritto al voto;
- 3- I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 14- Eleggibilità- Incompatibilità

- 1- Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i soci.
- 2- Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di tre anni.
- 3- A tutte le cariche possono accedere il socio-familiare e il socio-collaboratore, purchè maggiorenni, che le espleteranno con tutti i diritti.
- 4- Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 15- Consiglio Direttivo

- 1-Il Consiglio Direttivo è composto da otto consiglieri di cui sette eletti dall'Assemblea dei soci ed uno nominato dall'Amministrazione Comunale di Giulianova.
- 2-Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente.
- 3-Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
- 4-Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni.

Articolo 16- Attribuzioni del Consiglio Direttivo



1- Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione, alla gestione organizzativa e tecnica della associazione. Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi sull'attività da svolgere;
 - b) predispone appositi regolamenti interni per l'uso dei campi e degli spazi connessi, nel rispetto della convenzione in essere con il Comune di Giulianova;
 - c) emana regolamenti interni di attuazione del presente statuto e per l'organizzazione delle attività associative più in generale;
 - d) determina l'ammontare del contributo dei soci;
 - e) esige le somme dovute dai soci;
 - f) stabilisce la data e l'o.d.g. dell'assemblea;
 - g) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - h) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
- amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea; delibera i provvedimenti di ammissione e di revoca dei soci.

Articolo 17- Elezione del Presidente

- 1- Il Presidente è eletto dall'Assemblea all'atto del rinnovo del Consiglio Direttivo, con votazioni distinte, ed in caso di dimissione o decadenza di quello in carica.
- 2- La candidatura a Presidente esclude quella a Consigliere e viceversa.

Articolo 18- Attribuzioni del Presidente

- 1- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed inoltre:
 - a) firma gli atti e i provvedimenti con potestà di delega;
 - b) coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione;
 - c) adotta i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
 - d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - e) nomina il Segretario all'interno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 19- Elezione del Vice presidente

1- Il Vice presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo in seduta plenaria.

Articolo 20- Attribuzioni del Vice presidente

1- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento e ne esercita tutte le funzioni.

Articolo 21- Il segretario

1- Il segretario è nominato dal Presidente all'interno dei componenti il Consiglio Direttivo. Egli ha il compito di :

- a) verbalizzare le sedute del Consiglio Direttivo o anche di riunioni di lavoro prive di deliberazioni;
- b) tenere il registro dei verbali regolarmente numerati e datati;
- c) svolgere eventuali incarichi di fiducia affidatigli dal Presidente.

CAPO III

SOCI- AGGREGATI- PARTECIPANTI

Articolo 22- Il socio

- 1- L'associazione è composta dai soci ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.
- 2- Il socio è il punto di riferimento essenziale dell'associazione poiché può svolgere un ruolo attivo di partecipazione e di collaborazione per sopperire all' assenza di personale dipendente, in particolare:
 - a) può prestare attività volontaria nella sistemazione e manutenzione dei campi e degli spazi annessi;
 - b) può prestare la propria professionalità maturata nel corso della vita lavorativa per interventi che vanno oltre l'ordinaria amministrazione.



Articolo 23-Altri soci

- 1- Per esigenze particolari di economicità e di pluralismo partecipativo sono istituite nuove figure di soci:
- a) socio-collaboratore
 - b) socio-familiare.

Articolo 24- Il socio collaboratore

- 1- Per far fronte ad eventuali esigenze organizzative è prevista l'istituzione del socio collaboratore.
- 2- Tutti i soci disponibili a tale impegno saranno utilizzati a turno;
- 3- L'assunzione di personale a qualsiasi titolo è regolato dalle leggi vigenti.

Articolo 25- Il socio familiare

- 1- Allo scopo della massima diffusione dello sport del tennis e per coinvolgere quante più persone possibili perchè l'associazione diventi sempre più luogo di solidale aggregazione e di organizzazione del tempo libero, è introdotta la "quota associativa familiare" a vantaggio del socio familiare.
- 2- Con la "quota associativa familiare" anche un altro componente del nucleo familiare assume la qualifica di socio con i medesimi diritti e doveri degli altri soci. Ai restanti componenti del nucleo familiare, che non assumono lo status di socio, vengono estese tutte le facilitazioni previste per i soci e possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.
- 3- Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di fissare la "quota familiare" ogni anno.

Articolo 26- L'atleta aggregato

- 1- L'atleta aggregato è colui che svolge esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione. Deve essere in possesso di tessera agonistica federale e partecipare precipuamente a tale tipo di attività.

- 2- Può partecipare, se lo richiede, all'Assemblea senza diritto di voto.
- 3- Al Consiglio Direttivo è demandata la facoltà di decidere, a seconda delle circostanze, se l'atleta aggregato deve pagare la quota associativa e l'uso dei campi

Articolo 27-Ammissione all'Associazione

- 1- L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) pagamento dei contributi associativi;
 - c) accettazione senza riserve del presente statuto;
 - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
- 2- Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli atleti aggregati.

Articolo 28- Tesseramento alla F.I.T.

Tutti soci devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione.

Articolo 29- Cessazione di appartenenza all'Associazione

- 1- La qualifica di socio si perde:
 - a) per dimissioni presentate per iscritto;
 - b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
 - c) per revoca pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
- 2- Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

CAPO IV

FONDO COMUNE – BILANCIO – FISCO

Articolo 30- Fondo comune - Entrate

1- Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione dei soci e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

2- Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi dei soci e dalle elargizioni di enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune;
- c) dagli introiti rivenienti dall'affitto dei campi da gioco nei modi previsti dall'atto di convenzione in essere tra l'Associazione e l'Amministrazione Comunale di Giulianova.

3- Non concorrono a formare il reddito dell'Associazione:

- a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- b) i fondi pervenuti mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di:
 - celebrazioni
 - ricorrenze
 - campagne di sensibilizzazione

detti fondi sono esclusi dall'IVA e da ogni altro tributo.

Articolo 31 – Contributi dei soci

1- Ogni socio deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

2- I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 15 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.

3- Il Consiglio Direttivo delibera la revoca del socio inadempiente qualora egli protragga il mancato pagamento dei contributi o di qualsiasi altra pendenza nei confronti dell'Associazione, scaduta da oltre 60 giorni.

4- Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI GIULIANOVA



Articolo 32- Rendiconto consuntivo e bilancio preventivo

- 1- L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
- 3- Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
- 4- Il rendiconto ed il bilancio devono restare depositati presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
- 5- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonchè il libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 33- Reinvestimento degli avanzi di gestione

- 1- Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità proprie dell'Associazione, poichè essa non ha scopo di lucro.
- 2- Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 34- Disposizioni fiscali

- 1- L'Associazione, perseguendo fini non lucrativi, e non svolgendo alcuna attività tipica di carattere commerciale, effettua operazioni di raccolta e di impiego di mezzi che non costituiscono materia imponibile ai fini delle imposte, sia dirette che indirette.

2- Qualora l'Associazione, durante la gestione annuale, svolgesse quelle attività, che per definizione hanno il carattere commerciale, sarà tenuta ad applicare le norme che disciplinano la materia fiscale.

Articolo 35- Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

- 1- Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti dei soci e degli atleti aggregati, i provvedimenti che seguono:
 - a) ammonizione
 - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno)
 - c) revoca.
- 2- Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa del responsabile.

Articolo 36- Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

- 1- Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
 - a) dell'Associazione
 - b) degli amministratori dell'Associazione
 - c) dei tesserati F.I.T. dell'Associazione.



Articolo 37- Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

- 1- L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri soci ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 38 – Collegio arbitrale

- 1- I soci e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
- 2- Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate

dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.

- 3- Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli ex artt.61-62 dello statuto F.I.T. 1995 e gli articoli 108 e 109 dell'attuale Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis.

Articolo 39- Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria

- 1- L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, e i soci e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.



CAPO V

SCIoglimento

Articolo 40-Obblighi di carattere economico

- 1- I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 41- Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione

- 1- In nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto pagato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quota associativa.
- 2- Nell' ipotesi di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n° 662, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

CAPO VI

Disposizione transitoria e finale

Articolo 42 – Richiamo normativo

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, a quelle contenute nel Libro V dello stesso codice ed alle leggi speciali emanate in materia.

giulianova 10.01.2010
Giuseppe Ferraro

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GIULIANOVA

Il presente atto è stato qui registrato il 9/2/2010 al n. 482 Serie 3

Versamento di € 173,16 - effettuato il 8/2/2010



IL TITOLARE
Dr. Brunello MENOZZI

Dr. Brunello Menozzi